



**COMUNE di PARONA**  
**(Prov. di Pavia)**

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 35 Data 28-12-2022	<b>OGGETTO: RICOGNIZIONE / RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS N. 175/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS N. 100/2017</b>
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria ed in Prima convocazione.

Su numero **11** componenti risultano

<b> Lorena Marco</b>	<b> Sindaco</b>	<b> Presente</b>
<b> Bovo Massimo</b>	<b> Consigliere</b>	<b> Presente</b>
<b> Camera Alessandro</b>	<b> Consigliere</b>	<b> Assente</b>
<b> Moretti Morena</b>	<b> Consigliere</b>	<b> Presente</b>
<b> Ambrosetti Claudio</b>	<b> Consigliere</b>	<b> Presente</b>
<b> Lawson Fabiola Anais Pia Anoko</b>	<b> Consigliere</b>	<b> Assente</b>
<b> Bontempelli Alessandra</b>	<b> Consigliere</b>	<b> Presente</b>
<b> Di Agostino Fabio</b>	<b> Consigliere</b>	<b> Presente</b>
<b> Bianchi Gianbattista</b>	<b> Consigliere</b>	<b> Assente</b>
<b> Soffritti Renato</b>	<b> Consigliere</b>	<b> Presente</b>
<b> Viaro Bruno</b>	<b> Consigliere</b>	<b> Presente</b>

Totale presenti n. 8

Totale assenti n. 3.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

Il Presidente Sig. Lorena Marco nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in SEDUTA Pubblica ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



## **COMUNE di PARONA (Prov. di Pavia)**

**PROPOSTA N. 35**  
**ASSESSORATO PROPONENTE:**  
**BILANCIO/PERSONALE**  
**ASSESSORE Lorena Marco**

**OGGETTO RICOGNIZIONE/RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE  
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS N. 175/2016 COME  
MODIFICATO DAL D.LGS N. 100/2017**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Sindaco introduce il presente punto all'o.d.g. ed invita il Segretario comunale a relazionare in merito;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

ATTESO che:

- la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, ha precisato che il processo di razionalizzazione delineato dal TUSPP si compone di revisione straordinaria una tantum, di cui all'art. 24, e revisione periodica normata dall'art. 20;
- i criteri indicati dal legislatore, relativi alla revisione straordinaria ed a quella periodica, sono gli stessi; quindi, continuano ad applicarsi le Linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie (delib. 19/SEZAUT/2017/INPR); ne consegue che:
  1. la ricognizione annuale è obbligatoria ed è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
  2. gli esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali debbono motivare espressamente la scelta effettuata;
  3. è necessaria una puntuale motivazione, per giustificare le operazioni riassetto o per legittimare la conservazione della partecipazione;
  4. gli obblighi di revisione investono anche le partecipazioni di minima entità;
- la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società

partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate e che tale provvedimento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29.09.2017;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, *"le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione..."*;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

RILEVATO che il Comune di Parona:

- con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 18/12/2018 ha deliberato la ricognizione al 31/12/2017 delle partecipazioni pubbliche e provveduto alle comunicazioni previste per legge;
- con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 18/12/2019 ha deliberato la ricognizione al 31/12/2018 delle partecipazioni pubbliche e provveduto alle comunicazioni previste per legge;
- con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30/12/2020 ha deliberato la ricognizione al 31/12/2019 delle partecipazioni pubbliche e provveduto alle comunicazioni previste per legge;
- con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 11/12/2021 ha deliberato la ricognizione al 31/12/2020 delle partecipazioni pubbliche e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

TENUTO CONTO che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Parona e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

VISTO che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2021;

PRESO ATTO che:

- il legislatore non impone uno schema obbligatorio per la conduzione dell'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, da condursi ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs.175/2016;
- in data 20 novembre 2019, il Dipartimento del Tesoro in collaborazione con la Corte dei conti ha pubblicato gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione delle partecipazioni pubbliche;
- in data 08 novembre 2022, la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ha pubblicato un modello di scheda per la raccolta delle informazioni relative alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegata A) alla presente deliberazione per l'anno 2021;

EVIDENZIATO che:

- Con specifico riferimento alla partecipazione detenuta direttamente dal Comune di Parona in CLIR S.p.a., si prende atto che con sentenza n. 44/2022 del 04.07.2022 il Tribunale di Pavia ha dichiarato il fallimento della società;

CONSIDERATO che a seguito dell'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette non emergono modifiche alle modalità di gestione dei servizi erogati e dall'attuazione delle indicazioni riportate nel documento non derivano modifiche alle previsioni di bilancio dell'ente né dei suoi equilibri;

VISTO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale-Responsabile del Servizio Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole *ex art. 49*, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;  
RITENUTO di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento constatata la necessità di rendere immediatamente operativa la ricognizione di cui trattasi attraverso la conclusione del procedimento;

Il testo integrale della discussione di questo punto all'O.d.g. è registrato su supporto DVD-RV ed è depositato agli atti, ai sensi degli artt. 42 e 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.

Con voti n. 7 favorevoli e n. 1 astenuto (Soffritti),

### **DELIBERA**

1. Di approvare la ricognizione/razionalizzazione al 31/12/2021 delle società in cui il Comune di Parona detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2021, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare l'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Parona di cui alle schede allegate, allegato B), finalizzata ad adempiere alle disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle società partecipate e condotta secondo il modello di scheda per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021 pubblicato, in data 8 novembre 2022, dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF;
3. Di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato B) alla presente deliberazione, risultano da mantenere le partecipazioni nelle seguenti società, proseguendo negli interventi e nelle azioni di razionalizzazione indicate nel medesimo allegato:
  - A.S. Mortara S.p.a.;
  - GAL Risorsa Lomellina S.r.l.;
  - A.S.Mare S.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di A.S. Mortara S.p.a.;
  - ASMia S.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di A.S. Mortara S.p.a.;
  - L.D.Reti S.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di A.S. Mortara S.p.a.;
  - Pavia Acque S.c.a.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di A.S. Mare S.r.l.;
4. Di dare atto altresì che:

- a. per la società GAL Lomellina S.r.l., partecipata direttamente e indirettamente per il tramite di C.L.I.R. S.p.a., risultano in corso le procedure di liquidazione;
  - b. per la società Broni Stradella Pubblica S.r.l., indirettamente partecipata per il tramite di A.S. Mortara S.p.a., risultano in corso le procedure di dismissione, finalizzate all'alienazione delle partecipazioni;
  - c. il Tribunale Ordinario di Pavia Fallimentare con sentenza n. 44/2022 emessa in data 4 luglio 2022 ha dichiarato il fallimento della Società C.L.I.R. s.p.a., partecipata direttamente ed indirettamente per il tramite di AS Mortara s.p.a.; le procedure risultano tuttora in corso;
5. Di dare atto che questo ente non è presente con propri rappresentanti negli organi di governo delle società A.S. Mortara del Gal Risorsa Lomellina s.c.a.r.l. (allegato C);
  6. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
  7. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TU, con ulteriore votazione in forma palese, con voti n. 7 favorevoli e n. 1 astenuto (Soffritti),

#### **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

PARERE: Favorevole

Data: 19-12-2022

Il Responsabile del Servizio  
**Dott. Maurizio Gianlucio Visco**

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime

PARERE: Favorevole

Data: 19-12-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**Dott.ssa Samantha Pertile**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Marco Lorena

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

---

**DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

---

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 09-02-2023 al 24-02-2023

Addì 09-02-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio

---

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì 09-02-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Visco Dott. Maurizio Gianlucio

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

- E' esecutiva il 19-02-2023 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:  
 Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio